PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2003/0270(CNS)

24.9.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali
(13076/2007 – C6-0293/2008 – 2003/0270(CNS))

(Consultazione ripetuta)

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Gérard Deprez

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....32

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali
(13076/2007 – C6-0293/2008 – 2003/0270(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio 13076/2007,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0688),

– vista la sua posizione del 31 marzo 2004[1],

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato nuovamente dal Consiglio (C6-0293/2008),

– visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2008),

1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;

5. si dichiara intenzionato, nel caso in cui il presente testo non fosse adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a esaminare qualsiasi ulteriore proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 103 del 29.4.2004, pag. 452.

Emendamento 1

Testo del Consiglio
Considerando 8

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(8) Il principio del riconoscimento reciproco si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, la presente decisione quadro dovrebbe contenere importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il MER dovrebbe pertanto essere emesso soltanto da giudici, ***organi giurisdizionali,*** magistrati inquirenti***,*** pubblici ministeri ***e alcune altre autorità giudiziarie definite dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro***.	(8) Il principio del riconoscimento reciproco si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, la presente decisione quadro dovrebbe contenere importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il MER dovrebbe pertanto essere emesso soltanto da giudici, magistrati inquirenti ***e*** pubblici ministeri.

Or. fr

Motivazione

Una delle principali garanzie per i cittadini è rappresentata dal fatto che le prove siano raccolte dalle autorità giudiziarie, ossia giudici, magistrati inquirenti e pubblici ministeri.

Emendamento 2

Testo del Consiglio
Considerando 9

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(9) La presente decisione quadro è adottata a norma dell'articolo 31 del trattato e riguarda pertanto la cooperazione giudiziaria nell'ambito di tale disposizione, allo scopo di coadiuvare la raccolta di prove per i procedimenti di cui all'articolo 5 della presente decisione quadro. ***Sebbene, a norma dell'articolo 2, lettera c), punto ii), autorità diverse da giudici,***	(9) La presente decisione quadro è adottata a norma dell'articolo 31 del trattato e riguarda pertanto la cooperazione giudiziaria nell'ambito di tale disposizione, allo scopo di coadiuvare la raccolta di prove per i procedimenti di cui all'articolo 5 della presente decisione quadro. la presente decisione quadro non comprende la cooperazione di polizia, doganale, di

organi giurisdizionali, magistrati inquirenti e pubblici ministeri possano svolgere un ruolo nella raccolta di tali prove, la presente decisione quadro non comprende la cooperazione di polizia, doganale, di frontiera e amministrativa, che sono disciplinate da altre disposizioni dei trattati.	frontiera e amministrativa, che sono disciplinate da altre disposizioni dei trattati.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dalle modifiche proposte al considerando precedente.

Emendamento 3

Testo del Consiglio
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	24 bis) È estremamente importante adottare quanto prima la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che offre un livello adeguato di protezione dei dati e include il trattamento dei dati personali a livello nazionale.

Or. fr

Motivazione

Il Parlamento invita il Consiglio ad adottare quanto prima la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Emendamento 4

Testo del Consiglio
Considerando 25

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(25) Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell'Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca.	(25) Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell'Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca. ***La Commissione europea dovrebbe presentare quanto prima proposte intese a completare il quadro del riconoscimento delle prove in materia penale, consolidando nel contempo la legislazione già adottata.***

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione europea riguarda soltanto prove già esistenti e disponibili. Per aiutare le autorità giudiziarie a servirsi di un solo strumento nel quadro di una stessa indagine, è necessario completare quanto prima il quadro normativo concernente la circolazione delle prove penali nell'Unione europea.

Emendamento 5

Testo del Consiglio
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(25 bis) La Commissione europea dovrebbe presentare quanto prima una proposta relativa a uno strumento legislativo concernente le garanzie procedurali nel processo penale.

Or. fr

Motivazione

L'istituzione del mandato europeo di ricerca delle prove in mancanza di garanzie procedurali a livello europeo rischia di generare un'incertezza giuridica per gli imputati e le terze parti coinvolte in reati penali.

Emendamento 6

Testo del Consiglio
Articolo 2 – lettera c)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
c) "autorità di emissione":	c) "autorità di emissione": ***un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero competenti, in base al diritto nazionale, ad emettere un mandato europeo di ricerca delle prove;***
i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero o	
ii) qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione	

nazionale;

Or. fr

Motivazione

Come sottolineato nell'emendamento al considerando 8, una delle principali garanzie per i cittadini è rappresentata dal fatto che le prove siano raccolte solo dalle autorità giudiziarie.

Emendamento 7

Testo del Consiglio
Articolo 7 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	b bis) si può presupporre che gli oggetti, documenti o dati saranno ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati.

Or. fr

Motivazione

L'acquisizione di prove non ammissibili nel procedimento in corso ostacolerebbe il lavoro delle autorità giudiziarie invece di facilitarne la collaborazione.

Emendamento 8

Testo del Consiglio
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	1 bis. L'autorità di emissione certifica, nel mandato, che le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte.

Or. fr

Motivazione

Per facilitare l'esecuzione del mandato, l'autorità di emissione deve certificare chiaramente nel formulario che le condizioni di emissione sono soddisfatte.

Emendamento 9

Testo del Consiglio
Articolo 8, paragrafo 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. ***Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno lo rende necessario, affidare alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative del MER e della corrispondenza ufficiale ad esso relativa.***	2. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti.

Or. fr

Motivazione

Per essere efficace, il riconoscimento reciproco deve privilegiare i contatti diretti tra le autorità giudiziarie e ridurre le interferenze delle autorità centrali.

Emendamento 10

Testo del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo del Consiglio	*Emendamento*
4. Se l'autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e il MER non è stato	***soppresso***

convalidato da una di tali autorità nello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione può, nel caso specifico, decidere di non disporre la perquisizione o il sequestro ai fini dell'esecuzione del MER. Prima di adottare tale decisione, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato di emissione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 2, lettera c).

Emendamento 11

Testo del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
5. Uno Stato membro può, in occasione dell'adozione della presente decisione quadro, procedere a una dichiarazione o a una successiva notifica al Segretariato generale del Consiglio richiedendo tale convalida in tutti i casi in cui l'autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e laddove le misure necessarie per eseguire il MER debbano essere disposte o controllate da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero a norma della legislazione dello Stato di esecuzione in un caso nazionale analogo.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 2, lettera c).

Emendamento 12

Testo del Consiglio
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Garanzie relative all'esecuzione
	Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché il mandato europeo di ricerca delle prove sia eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
	a) l'autorità di esecuzione ricorre ai mezzi meno intrusivi possibili, necessari per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati;
	b) una persona fisica non è tenuta a produrre oggetti, documenti o dati che potrebbero contribuire alla sua propria incriminazione ai sensi della legislazione dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; e
	c) l'autorità di emissione deve essere informata immediatamente qualora l'autorità di esecuzione scopra che il mandato è stato eseguito in violazione della legislazione dello Stato di esecuzione.
	2. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché, quando una perquisizione volta al sequestro di mezzi di prova è ritenuta necessaria per l'acquisizione di oggetti, documenti o dati, siano rispettate le seguenti garanzie minime:
	a) le perquisizioni di locali non possono cominciare di notte, a meno che ciò non sia eccezionalmente necessario date le circostanze particolari del caso;

b) la persona sottoposta a perquisizione domiciliare deve avere diritto di ricevere una notifica scritta di tale perquisizione; tale notifica deve citare, almeno, il motivo della perquisizione, gli oggetti, i documenti e i dati sequestrati ed i ricorsi a disposizione dell'interessato; e

c) in caso di assenza della persona i cui locali sono sottoposti a perquisizione, essa è avvertita tramite deposito della notifica di cui alla lettera b) nei locali stessi o con altri mezzi adeguati.

Or. fr

Motivazione

In attesa che sia adottato uno strumento ambizioso in materia di garanzie procedurali, occorre stabilire almeno garanzie procedurali minime concernenti l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove.

Emendamento 13

Testo del Consiglio
Articolo 12

Testo del Consiglio	*Emendamento*
L'autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione. Il presente articolo non crea l 'obbligo di prendere misure coercitive.	***Fatto salvo l'articolo 11 bis,*** l'autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione. Il presente articolo non crea l 'obbligo di prendere misure coercitive.

Or. fr

Motivazione

In attesa che sia adottato uno strumento ambizioso in materia di garanzie procedurali, occorre stabilire almeno garanzie procedurali minime concernenti l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove.

Emendamento 14

Testo del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 1– lettera a bis (nuova)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	a bis) qualora il reato alla base del mandato d'arresto sia coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo è competente a perseguire il reato secondo il proprio diritto penale;

Or. fr

Motivazione

Disposizione aggiunta dall'Aula nel 2004.

Emendamento 15

Testo del Consiglio
Articolo 13– paragrafo 1 – lettera a ter) (nuova)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	a ter) qualora la persona oggetto del mandato d'arresto europeo di ricerca delle prove non possa ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato in base al diritto dello Stato membro di esecuzione;

Or. fr

Motivazione

Disposizione aggiunta dall'Aula nel 2004.

Emendamento 16

Testo del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
e) qualora, nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 o 5, il MER non sia stato convalidato;	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 11, paragrafi 4 e 5.

Emendamento 17

Testo del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
f) qualora il MER si riferisca ai reati che:	***soppresso***
i) a norma della legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in toto o per una parte importante o essenziale nel suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio, o	
ii) sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e la legislazione dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per tali reati quando siano stati commessi al di fuori	

del suo territorio;

Or. fr

Motivazione

Non vi è spazio per una clausola di territorialità in uno strumento basato sul riconoscimento reciproco.

Emendamento 18

Testo del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
2. La decisione di rifiuto dell'esecuzione o del riconoscimento del MER ai sensi del paragrafo 1 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione. ***Qualora il MER sia stato emesso da un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 2, lettera c), punto ii), e non sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero nello Stato di emissione, la decisione può anche essere presa da qualunque altra autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione se previsto da tale legislazione.***	2. La decisione di rifiuto dell'esecuzione o del riconoscimento del MER ai sensi del paragrafo 1 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 2, lettera c).

Emendamento 19

Testo del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo del Consiglio	*Emendamento*
3. Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera f), punto i), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 in circostanze eccezionali e caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso ed in particolare stabilendo se una parte importante o essenziale del comportamento si sia verificata nello Stato di emissione, se il MER riguardi un atto che non costituisce reato penale ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e se per la sua esecuzione sia necessario effettuare perquisizioni e sequestri.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dalla soppressione della clausola di territorialità.

Emendamento 20

Testo del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo del Consiglio	*Emendamento*
4. Se intende far ricorso al motivo di rifiuto di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), l'autorità competente consulta l'Eurojust prima di prendere la decisione.	***soppresso***

Se l'autorità competente non è d'accordo con il parere dell'Eurojust, gli Stati membri assicurano che essa fornisca i motivi della sua decisione e che il Consiglio ne sia informato.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dalla soppressione della clausola di territorialità.

Emendamento 21

Testo del Consiglio
Articolo 13, paragrafo 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), g) e h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, in toto o in parte, a un MER, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con mezzi opportuni l'autorità competente dello Stato di emissione e, nel caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.	5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), ***a bis), a ter),*** g) e h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, in toto o in parte, a un MER, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con mezzi opportuni l'autorità competente dello Stato di emissione e, nel caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

Or. fr

Motivazione

Emendamento inteso ad adeguare la disposizione alla nuova formulazione dell'articolo 13.

Emendamento 22

Testo del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo del Consiglio	*Emendamento*
2. Se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per eseguire il MER, i seguenti reati, ***qualora siano punibili nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni e*** quali definiti dalla legislazione di ***detto Stato membro***, non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminazione in alcuna circostanza:	2. Se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per eseguire il MER, i seguenti reati, quali definiti dalla legislazione ***dello Stato*** di ***emissione***, non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminazione in alcuna circostanza:

Or. fr

Motivazione

La verifica della doppia incriminazione dovrebbe progressivamente scomparire dagli strumenti basati sul riconoscimento reciproco. La disposizione che si intende sopprimere con tale emendamento va nella direzione opposta e non era prevista dalla proposta della Commissione europea.

Emendamento 23

Testo del Consiglio
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Utilizzo ulteriore delle prove
	L'utilizzo delle prove acquisite conformemente alla presente decisione quadro non pregiudica in alcun caso i diritti della difesa nel corso di futuri procedimenti penali nei quali tali prove saranno utilizzate, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità delle prove, l'obbligo di fornire tali elementi alla difesa e il diritto della difesa di

contestare detti elementi.

Or. fr

Motivazione

Anche in questo caso l'emendamento è inteso a garantire al massimo i diritti della difesa.

Emendamento 24

Testo del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d'impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un MER a norma dell'articolo 11. ***Gli Stati membri possono limitare l'impugnazione prevista al presente paragrafo ai casi in cui il MER è eseguito con il ricorso a misure coercitive.*** L'azione è promossa dinanzi ad un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.	1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d'impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un MER a norma dell'articolo 11. L'azione è promossa dinanzi ad un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.

Or. fr

Motivazione

Come per l'emendamento inteso a ripristinare l'articolo 11 bis, in attesa che sia adottato uno strumento ambizioso in materia di garanzie procedurali, occorre stabilire almeno garanzie procedurali minime concernenti l'esecuzione del mandato di ricerca delle prove e, di conseguenza, prevedere mezzi di impugnazione più ampi.

Emendamento 25

Testo del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ... ***e definiscono entro tale data una decisione quadro relativa alle garanzie procedurali accordate agli imputati, specie per quanto riguarda la ricerca e l'ammissibilità delle prove***.

Or. fr

Motivazione

L'istituzione del mandato europeo di ricerca delle prove in mancanza di garanzie procedurali a livello europeo rischia di generare un'incertezza giuridica per gli imputati e le terze parti coinvolte in reati penali.

Emendamento 26

Testo del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri indicano, in una dichiarazione presentata presso il Segretariato generale del Consiglio, gli organi nazionali designati quali autorità di emissione e quali autorità di esecuzione.

Or. fr

Motivazione

La decisione quadro lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di determinare con precisione quali organi debbano essere considerati autorità di emissione e di esecuzione competenti. Affinché il sistema funzioni in modo trasparente, è necessario che tutte le autorità competenti di uno Stato membro siano iscritte presso il Segretariato generale del Consiglio.

Tale disposizione non è nuova, ma riprende una procedura che figura già in alcune convenzioni europee, ad esempio all'articolo 24 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

Emendamento 27

Testo del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo del Consiglio	*Emendamento*
3. Uno Stato membro che intenda recepire nella legislazione nazionale il motivo di rifiuto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), ne dà notifica al Segretario generale del Consiglio al momento dell'adozione della presente decisione quadro mediante dichiarazione.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Una volta la clausola di territorialità decaduta, tale disposizione non ha più motivo di esistere.

Emendamento 28

Testo del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo del Consiglio	*Emendamento*
4. La Germania può, mediante una dichiarazione, riservarsi il diritto di subordinare l'esecuzione di un MER alla verifica della doppia incriminazione nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 2,	***soppresso***

riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l'estorsione o la truffa se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per l'esecuzione del MER, salvo se l'autorità di emissione abbia dichiarato che, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, il reato in questione soddisfa i criteri indicati nella dichiarazione.

Qualora intenda avvalersi del presente paragrafo, la Germania notifica una dichiarazione in tal senso al Segretario generale del Consiglio all'atto dell'adozione della presente decisione quadro. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

L'insertion d'une clause d'opt out dans un instrument juridique d'envergure européenne est, en soi, contraire à l'esprit européen, qui devrait tendre à construire des bases de coopération de plus en plus solides et partagées par les Etats membres. Cette disposition n'a d'ailleurs pu être insérée dans le texte que grâce au fait que l'entraide pénale est encore soumise aux règles prévues pour le troisième pilier, qui en requérant l'unanimité entre Etats membres, autorisent le droit de veto de leur part.

Cette disposition est d'autant plus inacceptable qu'au moins dans certains cas, les infractions visées dans l'opt out font l'objet d'une législation européenne d'harmonisation (décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme) ou d'une proposition de législation qui n'a pas encore été formellement adoptée mais dont l'examen est en cours (décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie).

Emendamento 29

Testo del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione presenta su base annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione relativa all'applicazione della presente decisione quadro, concernente in particolare l'applicazione delle garanzie procedurali.

Or. fr

Motivazione

La surveillance doit être coordonnée à l'échelle de l'Union européenne et s'opérer sous le regard de l'opinion publique. Il importe de contrôler non seulement l'application juridique, mais aussi la mise en œuvre pratique du mandat européen d'obtention de preuves.

Le libellé de l'amendement proposé est tiré du règlement (CE) du Conseil relatif à la coopération dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1), tandis que l'idée de soumettre la Commission à l'obligation de présenter un rapport annuel s'inspire du régime de surveillance instauré dans le cadre du mandat d'arrêt européen.

Il importe que la Commission rende compte tout particulièrement du fonctionnement du processus décisionnel dans l'État membre d'émission et de l'application des garanties dans l'État membre d'exécution, ainsi que des cas de non-reconnaissance, de non-exécution, de non-transfert et de report de mandats européens d'obtention de preuves.

Emendamento 30

Testo del Consiglio
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
2. All'inizio di ogni anno civile la Germania informa il Consiglio e la Commissione del numero di casi in cui è stato applicato, nel corso dell'anno	***soppresso***

precedente, il motivo di rifiuto del riconoscimento o di rifiuto dell'esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

Or. fr

Motivazione

Occorre sopprimere tale disposizione per motivi di coerenza con l'emendamento precedente concernente l'articolo 24, paragrafo 4.

Emendamento 31

Testo del Consiglio
Allegato - sezione B - punto ii bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	ii bis) si può presupporre che gli oggetti, documenti e dati che si intendono acquisire con il presente mandato saranno ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati.

Or. fr

Motivazione

L'acquisizione di prove non ammissibili nel procedimento in corso ostacolerebbe il lavoro delle autorità giudiziarie invece di facilitarne la collaborazione.

Emendamento 32

Testo del Consiglio
Allegato - sezione C - lettera d)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
d) qualsiasi altra autorità giudiziaria come definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua	***soppressa***

qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale

Il presente MER è stato convalidato da un giudice o organo giurisdizionale, da un magistrato inquirente o da un pubblico ministero (cfr. sezioni D e O).

Or. fr

Motivazione

Occorre sopprimere tali disposizioni per motivi di coerenza con gli emendamenti relativi all'autorità di emissione.

Emendamento 33

Testo del Consiglio
Allegato - sezione D

Testo del Consiglio	*Emendamento*
D) AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE HA CONVALIDATO IL MER (SE DEL CASO) ***Se è stata barrata la casella d) nella sezione C e il presente MER è convalidato, barrare la casella corrispondente al tipo di autorità giudiziaria che ha convalidato il presente MER:*** □ ***a) giudice o organo giurisdizionale*** □ ***b) magistrato inquirente*** □ ***c) pubblico ministero*** ***Denominazione ufficiale dell'autorità che ha effettuato la convalida:*** **.....** **.....** **.....** ***Nome del rappresentante:*** **……**	***soppresso***

……
….....
Funzione (titolo/grado):
.....
.....
.....
Numero di riferimento del fascicolo:
.....
.....
.....
Indirizzo:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
.....
Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
……
E-mail:…..…….……
…….....

Or. fr

Motivazione

Occorre sopprimere tale parte dell'allegato per motivi di coerenza con gli emendamenti relativi all'autorità di emissione.

Emendamento 34

Testo del Consiglio
Allegato - sezione E

Testo del Consiglio	*Emendamento*
E) IN CASO DI DESIGNAZIONE DI UN'AUTORITÀ CENTRALE PER LA TRASMISSIONE E LA RICEZIONE AMMINISTRATIVA DI MER E, OVE APPLICABILE, PER LA CORRISPONDENZA UFFICIALE AD	***soppresso***

ESSI RELATIVA
Denominazione dell'autorità centrale:
……
……..
…….
Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):
……
……
….…
Indirizzo:
……
……
….…
Numero di riferimento del fascicolo:
Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
……..….
Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) …..…….……
E-mail:

Or. fr

Motivazione

Tale emendamento deriva dai due emendamenti precedenti.

Emendamento 35

Testo del Consiglio
Allegato - sezione F

Testo del Consiglio	*Emendamento*
F) AUTORITÀ DA CONTATTARE (QUALORA SIANO STATE COMPILATE LA SEZIONE D E/O LA SEZIONE E)	***soppresso***
□ ***Autorità di cui alla sezione C Può essere contattata per questioni riguardanti ……..... ***	
□ ***Autorità di cui alla sezione D Può essere contattata per questioni***	

riguardanti
…….....
□ ***Autorità di cui alla sezione E Può essere contattata per questioni riguardanti***
…….....

Or. fr

Motivazione

Tale emendamento deriva dai due emendamenti precedenti.

Emendamento 36

Testo del Consiglio
Allegato - sezione I - nota a piè di pagina

Testo del Consiglio	*Emendamento*
In caso di MER trasmesso alla Germania, secondo la dichiarazione fatta dalla Germania a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2007/…*/GAI del Consiglio del … relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali, l'autorità di emissione può compilare anche la casella 1 per confermare che il reato (o reati) soddisfa i criteri indicati da tale paese per la tipologia di reato in questione.	***soppresso***
GU: inserire numero e data della presente decisione quadro.	

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dalla soppressione dell'opt-out della Germania.

Emendamento 37

Testo del Consiglio
Allegato - sezione N) – punto 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Informazione facoltativa da fornire solo in relazione alla Germania	***soppresso***
Si dichiara che il reato o reati in questione a norma della legge dello Stato di emissione soddisfano i criteri indicati dalla Germania nella dichiarazione resa a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro ….	

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dalla soppressione dell'opt-out della Germania.

MOTIVAZIONE

Proposta di decisione quadro (COM(2003)0688 def.)

L'obiettivo della proposta della Commissione è facilitare la raccolta transfrontaliera delle prove.
Al pari del mandato di arresto europeo (MAE), il mandato di ricerca delle prove (MER) si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, che il Consiglio di Tampere ha indicato quale fondamento della cooperazione giudiziaria.
L'idea alla base della proposta è che una decisione giudiziaria resa da un'autorità competente di uno Stato membro sia direttamente riconosciuta e abbia esecuzione in un altro Stato membro, rendendo l'assistenza giudiziaria più efficace e molto più rapida.
Per quanto riguarda la raccolta di prove penali, la Commissione europea ha seguito un approccio caso per caso, e la proposta sul mandato di ricerca delle prove rappresenta pertanto il primo passo di un processo volto a sostituire l'assistenza tradizionale con strumenti fondati sul principio del reciproco riconoscimento.

Per il momento, il campo di applicazione del mandato di ricerca delle prove è limitato alle prove esistenti e già disponibili: oggetti, documenti e dati.

La proposta non si applica quindi alle deposizioni rese da testimoni o vittime, né alla ricerca di mezzi di prova presso indiziati o imputati. Sono inoltre esclusi:

- i prelievi dal corpo di una persona o il prelievo di campioni di DNA;
- le prove ottenute in tempo reale, quali le intercettazioni di comunicazioni o il controllo di conti bancari;
- la ricerca di prove per cui è richiesto il proseguimento delle indagini, ad esempio incaricare un esperto di redigere una relazione o effettuare una ricerca di dati nei sistemi informatizzati (computer matching) allo scopo di identificare una persona.

In attesa che altri strumenti giuridici completino il dispositivo, le prove non contemplate dal MER saranno raccolte attraverso strumenti di assistenza tradizionale.

La proposta della Commissione prevede che il MER possa essere emesso soltanto da giudici, giudici istruttori e pubblici ministeri.

Al pari del MAE, il MER è redatto secondo un formulario allegato alla decisione quadro, tradotto dall'autorità di emissione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciò consentirà l'esecuzione immediata del MER.

La proposta della Commissione non autorizza la verifica della doppia incriminabilità nel caso in cui per la sua esecuzione non sia necessario effettuare una perquisizione domiciliare, oppure nel caso in cui il reato figuri nell'elenco dei 32 reati contemplati all'articolo 16 (si tratta dello stesso elenco contenuto nella decisione quadro che istituisce il mandato di arresto europeo).

La decisione quadro non affronta la questione dell'ammissibilità delle prove raccolte, limitandosi a precisare che è l'autorità giudiziaria di emissione a certificare che quanto

richiesto possa risultare ammissibile nell'ambito della procedura per cui è stato richiesto. La proposta di decisione quadro riprende inoltre il principio sancito all'articolo 4 della Convenzione del 29 maggio 2000. Secondo tale principio lo Stato richiesto deve fornire assistenza, per quanto possibile, secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente. Lo Stato richiesto può rifiutarsi di adempiervi soltanto se tali formalità e procedure sono in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto.

Testo derivante dai negoziati con il Consiglio

Le ambizioni di questo strumento giuridico, già piuttosto limitate nella proposta della Commissione europea, si sono progressivamente ridotte nel corso dei negoziati con il Consiglio. Sono state al contempo eliminate talune garanzie:

- il Consiglio ha approvato l'elenco dei 32 reati per cui, in caso fosse necessario effettuare una perquisizione o un sequestro, la doppia incriminabilità non potrà essere invocata, aggiungendo una condizione importante che la proposta della Commissione non prevedeva: i reati saranno punibili nello Stato di emissione del mandato con una pena privativa della libertà della durata massima **di almeno tre anni** (articolo 14, paragrafo 2 del testo presentato al Parlamento per una nuova consultazione);

- si è inoltre stabilito di inserire nella decisione quadro il principio di una **"clausola di territorialità"** che consenta a uno Stato membro di rifiutare il MER nel caso in cui i reati siano stati commessi in toto o in parte nel suo territorio (articolo 13, paragrafo 1, lettera f) del testo presentato al Parlamento per una nuova consultazione);

- inoltre, attraverso l'opzione di non partecipazione (**opt-out**), la Germania si è riservata il diritto, mediante una dichiarazione, di subordinare l'esecuzione di un MER alla verifica della doppia incriminabilità nei casi riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l'estorsione o la truffa se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per l'esecuzione del MER, salvo se l'autorità di emissione abbia dichiarato che, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, il reato in questione soddisfa i criteri indicati nella dichiarazione (articolo 23, paragrafo 4 del testo presentato al Parlamento per una nuova consultazione);

- secondo la proposta della Commissione l'autorità di emissione doveva essere un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero; il testo concordato in Consiglio **estende la definizione di autorità di emissione** includendo "qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale" (articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del testo presentato al Parlamento per una nuova consultazione);

- l'articolo 12 della proposta della Commissione riguardante le **garanzie relative all'esecuzione** è stato eliminato.

Nuova consultazione del Parlamento europeo

Prima di adottare formalmente la decisione quadro, e alla luce delle modifiche sostanziali apportate alla proposta iniziale della Commissione europea, il Consiglio ha richiesto un secondo parere al Parlamento europeo per la tornata del 20-23 ottobre 2008.

Posizione del presidente relatore

Il relatore è del parere che l'iniziativa si presentava fin da subito come limitata, ma stima ugualmente che sarebbe stato possibile compiere un passo importante nel cammino verso uno spazio penale europeo, se il contenuto della proposta non fosse stato poi svuotato del suo valore aggiunto. Il relatore ritiene infatti che il testo concordato dal Consiglio non solo rispecchi un progetto privato delle ambizioni, ma proponga l'attuazione di un dispositivo confuso o addirittura incoerente.

Le modifiche apportate durante i negoziati provano chiaramente che l'unanimità non consente più all'Unione europea di progredire in maniera significativa verso uno spazio penale coerente, e che una procedura legislativa che concede il diritto di veto non è più gestibile, dato che contribuisce a creare una giustizia europea a geometrie variabili a seconda degli interessi specifici di uno o dell'altro Stato membro. L'introduzione nella decisione quadro di una clausola di territorialità, così come la riduzione del campo di applicazione per l'abolizione della doppia incriminabilità o l'opt-out della Germania ne sono la perfetta dimostrazione.

Avendo appurato tutto questo, il presidente relatore coglie l'occasione offerta dalla presente motivazione per permettersi umilmente di invitare gli Stati membri, in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a prendere seriamente in considerazione l'opzione offerta dall'articolo 42 del TUE che consentirebbe senza alcun dubbio di aggirare tale tipo di ostacolo.

Con gli emendamenti proposti il presidente relatore ha cercato di ripristinare un certo equilibrio nel testo. A tale scopo, egli propone di:

- riprendere i principali emendamenti approvati in Aula nel 2004 in quanto ancora pertinenti;

- eliminare le nuove disposizioni introdotte dal Consiglio in quanto non ritenute compatibili con i principi che devono disciplinare il riconoscimento reciproco;

- ristabilire le massime garanzie in attesa dell'approvazione di uno strumento coerente e ambizioso in materia di diritti processuali;

- ricordare la portata e la natura del quadro legislativo che dovrebbe essere attuato rapidamente dalla totalità degli Stati membri al fine di garantire uno spazio penale europeo coerente, in particolare introducendo strumenti che semplifichino al massimo l'assistenza giudiziaria e i contatti diretti fra le autorità giudiziarie e attraverso importanti passi avanti legislativi nel campo del riconoscimento della totalità delle prove penali, della protezione dei dati personali elaborati nel corso di attività di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

penale, o ancora nel campo delle garanzie procedurali (inclusa la presunzione di innocenza e il *ne bis in idem*);

- invitare gli Stati membri ad accettare di inserire lo spazio penale europeo in un quadro legislativo più efficace e democratico, evitando di lasciare spazio ai diritti di veto nazionali, al fine di consentire l'instaurazione di un apparato legislativo europeo coerente, come lo sviluppo di una criminalità sempre più transnazionale richiede.